

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 95/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, Avv. Gaia Golia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 15.6.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE RETUCCI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE - (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

visto l'atto di deferimento della Procura Federale 5 gennaio 2017 prot. 6912/108pf16-17/GM/GP/ma a carico del Sig. Raffaele Retucci, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Novese Calcio Srl, per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A6) del C.U. n. 167/2015 della LND – Dipartimento Interregionale, non avendo egli provveduto a depositare entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00 la visura camerale aggiornata della Società come prescritto dalla suddetta normativa, nonché a carico della Società USD Novese Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante;

rilevato che questo Tribunale, con ordinanza resa nella riunione del 9 marzo 2017, aveva rimesso gli atti alla Procura Federale per l'acquisizione e trasmissione a questo Tribunale nel termine di gg. 30 (trenta) dalla ordinanza stessa dell'attuale indirizzo di residenza del Sig. Raffaele Retucci e del domicilio/sede legale della Società USD Novese e/o dell'eventuale sua curatela fallimentare;

rilevato altresì che era stata nel contempo disposta la sospensione dei termini a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis comma 5 CGS FIGG e 38 CGS CONI;

visto che agli atti del procedimento risultano acquisiti il certificato di residenza del Sig. Raffaele Retucci e la visura camerale della Società deferita, dalla quale risulta che essa in data 7.11.2016 è stata dichiarata fallita;

viste le comunicazioni di questo Tribunale datate 2 maggio 2017 di fissazione della odierna riunione, inviate all'indirizzo PEC della Società ed al Retucci presso il Comune di Pomigliano d'Arco anziché presso il Comune di Casalnuovo di Napoli prov. Napoli, tanto che la lettera è tornata al mittente con la dicitura indirizzo inesistente;

ritenuto che si rende necessario rinnovare la comunicazione al Retucci, con conseguente rinvio ad altra data di questo procedimento, fatta eccezione per la Società USD Novese Srl, nelle more revocata nell'affiliazione in quanto dichiarata fallita;  
sentita la Procura Federale, comparsa alla riunione odierna, che nulla oppone;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dato atto di quanto sopra, rinvia la discussione del procedimento alla data del 6 luglio 2017 ore 14.00; manda alla Segreteria di questo Tribunale di rinnovare la comunicazione della fissazione della nuova udienza al Sig. Raffaele Retucci.

Dispone la sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34bis comma 5 CGS FIGC e 38 CGS CONI.

**(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANPAOLO PRESOTTO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), Società SACILESE CALCIO SSD a RL - (nota n. 11206/596 pf16-17 AS/GP/ac dell'11.04.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare preso atto che gli avvisi di convocazione per l'odierna riunione non sono andati a buon fine

Dispone

che la Procura Federale acquisisca e trasmetta a questo Tribunale, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, l'attuale indirizzo di residenza del Sig. Gianpaolo Presotto e di domicilio/sede legale della Società Sacilese Calcio SSD a rl.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio della Procura Federale.

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei termini, a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI.

Fatti salvi i diritti di prima udienza.

**(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO ORIGO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Polisportiva Sarnese), Società SSD POLISPORTIVA SARNESE - (nota n. 11204/594 pf16-17 AS/GP/ac dell'11.04.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale con atto datato 11 aprile 2017 ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Origo, nella qualità di Presidente della SSD Polisportiva Sarnese, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A6) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 167 del 18.06.2015, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2015/2016, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, mancando di adottare idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; è stata altresì deferita la Società SSD Polisportiva

Sarnese ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante l'inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D del 14 aprile 2016, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della Società della descritta documentazione.

### **La memoria difensiva**

Il Sig. Francesco Origo ha fatto pervenire a questo Tribunale per sé e per la Società una memoria difensiva, sottoscritta dall'Avv. Antonella Matrisciano, munita di mandato, con la quale ha chiesto il proscioglimento, deducendo che in data 24.6.2015 aveva provveduto per atto notarile a trasformare la Società da associazione sportiva dilettantistica in Società a responsabilità limitata e che non aveva potuto trasmettere nei termini previsti dalla normativa il certificato di vigenza della Società perché l'iscrizione della neo costituita Società nel registro delle imprese presso la CCIAA di Salerno all'epoca non era stata ancora meccanizzata.

Ha aggiunto che solo in data 14 luglio 2015 era stato possibile estrarre il documento, che egli aveva provveduto ad inviare immediatamente al competente Dipartimento, ma a mezzo fax e non secondo le modalità *on-line*, essendo ormai precluso l'invio telematico degli atti.

Con il che appariva di tutta evidenza che l'inosservanza del termine era stata causata in via esclusiva dall'oggettiva impossibilità di allegare la visura attestante la vigenza della Società.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione della sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del Sig. Francesco Origo e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della Società SSD Polisportiva Sarnese Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **La decisione**

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016, prevede che le Società devono formalizzare nel periodo compreso tra il 6 luglio ed il 10 luglio 2015 ore 18.00 l'iscrizione al campionato secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al campionato e della modulistica allegata, sotto comminatoria, decorso il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, della mancata accettazione di alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l'adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 11, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 22 luglio 2015.

In caso di mancato rispetto del primo dei due termini (10 luglio) la Società è considerata comunque inadempiente e l'inadempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura

Federale, dagli organi di giustizia sportiva con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la Società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto A6), sicché la Società va sanzionata per tale inadempimento con l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione dell'Origo, Presidente della Società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell'ambito dell'art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento).

La tesi difensiva dei deferiti non può trovare accoglimento; il ritardo rispetto al termine di trasmissione dell'atto dell'acquisizione della visura camerale della Società, pur determinato dalla mancata tempestiva meccanizzazione da parte della CCIAA, non costituisce né esimente, né attenuante del mancato rispetto del termine, che ha carattere di perentorietà, desumibile dalla natura di illecito disciplinare, prevista dalla normativa

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Francesco Origo, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla SSD Polisportiva Sarnese (ora SSD Polisportiva Sarnese 1926 a r.l.) l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

**(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO AMATO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 11213/657 pf16-17 GP/AA/mg dell'11.04.2017).**

### **Il deferimento**

La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata sul C.U. n. 135 del 19.10.2015, accoglieva il reclamo del calciatore Alessio Lo Nigro, tesserato con la Società ASD Due Torri e condannava detta Società a pagare al ricorrente la somma di € 3.950,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto dall'accordo economico sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2013/2014 di € 9.000,00, che la Società aveva solo parzialmente onorato.

Tale decisione, impugnata dalla Società, veniva confermata dalla Sezione Vertenze Economiche di questo Tribunale, che poneva a carico della reclamante le spese del procedimento (decisione in C.U. 9/TFN Sez. Vertenze Economiche 17.12.2015).

La Società, per quanto informata dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale (comunicazione 26.10.2015 prot. 454.8/MdA/cc/Segr. e comunicazione 11.01.2016 prot. 666.81/MdA/cc/Segr. entrambe trasmesse a mezzo fax) che il termine ultimo per la presentazione della liberatoria con allegato documento di identità del calciatore, datati e firmati dallo stesso, era di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, non si rendeva adempiente all'obbligo di pagamento nel termine di cui all'art. 94 ter NOIF, sicché la Procura Federale, informata dalla stessa Segreteria con nota del 20.6.2016, deferiva a questo

Tribunale il Sig. Carlo Amato, nella qualità di Presidente della Società ASD Due Torri, al quale contestava la violazione degli artt. 1/bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF e 8 commi 9 e 10 CGS, per non aver pagato al calciatore Alessio Lo Nigro le somme che erano state accertate nel contenzioso che si è sopra descritto. Veniva altresì deferita la Società ASD Due Torri ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, dovendo essa rispondere della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Carlo Amato e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società, da scontarsi secondo il principio della maggiore afflittività, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato scritti a difesa.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Recita l'art. 94 ter comma 11 secondo cpv. NOIF che *"... il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di impugnazione al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo d'appello"*.

Dagli atti del deferimento risulta che le comunicazioni di cui trattasi (intendendosi per tali quella relativa alla decisione della Commissione Accordi Economici e l'altra relativa alla decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche) sono state tempestivamente inviate alla Società e da quest'ultima puntualmente ricevute, mentre non vi è traccia dell'avvenuto adempimento della Società.

Va al riguardo precisato che il termine dei 30 (trenta) giorni previsto dalla norma ha natura inderogabile e che non cancella né attenua l'illecito la circostanza che il pagamento sia avvenuto dopo la scadenza del termine, circostanza questa che comunque non si rinviene nel caso in esame.

In applicazione di questi principi il deferimento deve essere accolto, al pari delle sanzioni richieste, che costituiscono il minimo edittale dei commi 9 e 10 art. 8 CGS (cfr. Commissione Disciplinare Nazionale C.U. 16.02.2012 n. 63).

La penalizzazione del punto in classifica per la Società ASD Due Torri va applicato con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018, risultando la Società esclusa dal campionato 2016/2017 a motivo della sua rinuncia a più gare ufficiali.

Nulla a titolo di ammenda, non essendo sanzione prevista dalla normativa richiamata nel deferimento.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Carlo Amato, nella qualità, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società ASD Due Torri la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di prima squadra della prossima stagione sportiva 2017/2018.

**(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 11571/1028 pf16-17 GP/blp del 19.04.2017).**

**Il deferimento**

La Divisione Calcio a 5, con nota protocollata in data 21 marzo 2017 al n. 10253, chiedeva alla Procura Federale di valutare la portata lesiva della dichiarazione rilasciata e divulgata mediante pubblicazione sul social network Facebook dal Sig. Leopoldo Capurso, subentrato alla guida tecnica della Società Calcio a 5 Avis Policoro a partire dal gennaio 2017, con la quale erano stati mossi dal Capurso giudizi e rilievi lesivi dell'operato del Giudice Sportivo di detta Divisione in relazione ad una decisione adottata dallo stesso organo giudicante nei confronti di detta Società.

Tale sanzione, che era stata preceduta da altra che aveva comminato alla Società la sanzione della disputa a porte chiuse di tutte le gare interne che la Società avrebbe dovuto disputare sino al 30 giugno 2018 (C.U. n. 708 del 3.3.2017), era consistita nell'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (C.U. n. 725 dell'8.3.2017), in quanto, nel corso della gara del 4 marzo 2017, successiva alla prima sanzione, veniva consentito l'accesso nell'impianto di giuoco della Società a circa 150 sostenitori di entrambe le squadre, che si rendevano protagonisti di intemperanze sugli spalti.

Lo scritto attribuito al Capurso era stato del seguente letterale tenore: "ho cercato sempre di accettare tutte le sanzioni nella mia carriera ma qui parliamo di un FALSO STORICO SENZA SENSO!! Questa è una vergogna totale e assoluta senza ombra di dubbio!! Rimango veramente BASITO!!! Spero che ci sia velocemente un cambio di rotta altrimenti sarà durissima accettare simili ingiustizie! A me interessa poco di multe o quant'altro le paga la Società, ma qui ci troviamo di fronte ad UN FALSO COLOSSALE che non riesco a spiegarmi!!".

La Procura Federale, aperto il procedimento disciplinare n. 1028pf16-17, avente ad oggetto le dichiarazioni rese attraverso un post pubblicato sul social network face book dal Sig. Leopoldo Capurso, allenatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl nei confronti del Giudice Sportivo della Divisione C5, con atto del 19 aprile 2017 deferiva a questo Tribunale la SSD Avis Pleiade Policoro Srl affinché rispondesse della violazione degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo allenatore e tesserato Sig. Leopoldo Capurso.

Quest'ultimo non era deferito, in quanto aveva composto la propria posizione con l'accordo del 19.4.2017, assunto ai sensi dell'art. 32 *sexies* CGS.

**Il dibattimento**

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale, in accoglimento del deferimento, ha chiesto comminarsi alla Società deferita la sanzione dell'ammenda di € 900,00 (novecento).

Nessuno è comparso per la Società, né sono pervenuti scritti a sua difesa.

**La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 CGS *“ai soggetti dell’Ordinamento Federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”*.

“Le Società – aggiunge la norma al comma 2 – sono responsabili ai sensi dell’art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all’art. 1 bis comma 5”.

La stessa disciplina si rinviene nell’art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI (delibera 30.10.2012 del Consiglio Nazionale CONI).

In concreto, ai fini della effettiva violazione della norma, occorre verificare se le dichiarazioni o gli scritti attribuiti all’incoltato siano o meno riconducibili al diritto di critica e se l’inserimento di tali scritti sul social network Facebook possa essere considerato pubblico, in quanto destinato, per il mezzo o la sua capacità di diffusione, ad essere conosciuto o conoscibile da più persone.

Nel caso in esame, lo scritto del Capurso, che non è stato dal medesimo smentito, non può essere considerato espressione del diritto di critica perché comunque viola l’art. 30 comma 1 Statuto Federale (che obbliga i tesserati, le Società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgo attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’Ordinamento Federale, ad osservare lo Statuto e ogni altra norma Federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata) e perché non reca rispetto alla decisione dell’organo di giustizia sportiva (nella specie la decisione del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 725 dell’8.3.2017), che anzi definisce preda di un colossale falso storico senza precedenti (Cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, C.U. 12.12.2008 n. 44).

Quanto poi al mezzo utilizzato per la comunicazione, non può revocarsi in dubbio che il network Facebook ha in potenza una considerevole diffusione, che, se non limitata dall’utilizzatore ad una ristretta cerchia di amici (e non vi è prova che questo sia stato fatto dal Capurso), costituisce l’aggravante del già richiamato comma 4 art. 5 CGS (Cfr. Commissione Disciplinare Nazionale, C.U. 24.10.2003 n. 29).

Il deferimento va pertanto accolto nel merito, con riduzione della sanzione entro limiti di minore entità, considerata la consistenza della Società e l’attività dalla medesima effettivamente svolta.

### **Il dispositivo**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

in accoglimento del deferimento, infligge alla Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

**(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BAÙ (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), Società SACILESE CALCIO SSD a RL - (nota n. 11680/507 pf16-17 MB/GP/gb del 21.04.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare preso atto che gli avvisi di convocazione per l’odierna riunione non sono andati a buon fine

Dispone

che la Procura Federale acquisisca e trasmetta a questo Tribunale, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente ordinanza, l'attuale indirizzo di residenza del Sig. Francesco Baù e di domicilio/sede legale della Società Sacilese Calcio SSD a rl.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio della Procura Federale.

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei termini, a mente del combinato disposto degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 CGS CONI.

Fatti salvi i diritti di prima udienza.

**(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI FRESCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Virtusvecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUSVECOMP VERONA - (nota n. 11205/600 pf16-17 AS/GP/ac dell'11.4.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale, con atto del 11 aprile 2017 (11205/600 pf16-17 AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Luigi Fresco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Virtusvecomp Verona, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 di copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; ha altresì deferito la Società AC SSDARL Virtusvecomp Verona a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa Federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2015/2016 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che *“l'inosservanza del medesimo termine, per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 15 giugno 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Luigi Fresco la inibizione di giorni 30 (trenta)



- a carico della Società AC SSDARL Virtusvecomp Verona l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2015/2016, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 6 luglio 2015 al 10 luglio 2015 ore 18.00 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 10 luglio 2015 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risulta non contestato l'inadempimento della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale copia del verbale di assemblea cariche sociali (previsto al punto A2 del C.U. n. 167/2015 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Luigi Fresco, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società AC SSDARL Virtusvecomp Verona, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

**(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO PATTARELLO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Cittadella Srl, attualmente tesserato per la Società Bologna FC 1909 Spa - (nota n. 11446/487 pf16-17 GP/GT/ag del 18.04.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale, con atto del 18 aprile 2017 (11446/487 pf16-17 GP/GT/ag ), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Emiliano Pattarello, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato per la Società Cittadella, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3 comma 3.1, 5 commi 5.1 e 5.5 e art. 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dal 01.04.2015, per aver conferito mandato di rappresentanza datato 16.05.2016 al Sig. Giacomo Guidolin, soggetto all'epoca non iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C.

La mancata iscrizione del Sig. Guidolin nel registro dei procuratori sportivi al momento della sottoscrizione del contratto di rappresentanza con il Sig. Pattarello, in data 16 maggio 2016,

veniva segnalata alla Procura Federale dalla Commissione Procuratori Sportivi con nota del 5 ottobre 2016, prot. n. 6976/SS 16-17.

La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come dagli atti trasmessi dalla Commissione Procuratori Sportivi emerge che il Sig. Giacomo Guidolin alla data del 16 maggio 2016 non era iscritto nel registro dei Procuratori Sportivi, in quanto la precedente iscrizione era giunta a scadenza il 31.12.2015 e la successiva reiscrizione veniva effettuata dallo stesso professionista solo in data 10.06.2016.

### **La memoria difensiva**

Nei termini di rito il difensore del Sig. Pattarello ha fatto pervenire memoria difensiva declinando ogni responsabilità del giocatore per i fatti oggetto di contestazione.

In particolare, il Sig. Pattarello, sedicenne al momento della sottoscrizione del contratto, conferiva mandato al Sig. Guidolin in data 16 maggio 2016 tramite gli esercenti la rappresentanza genitoriale.

La nullità del menzionato negozio veniva dichiarata dalla Commissione Procuratori Sportivi nell'ottobre 2016, allorquando veniva accertato che il Sig. Guidolin, regolarmente iscritto presso l'elenco dei Procuratori Sportivi sino al 31 dicembre 2015, all'epoca del conferimento del mandato non aveva provveduto a rinnovare l'iscrizione. Rinnovo avvenuto in data 10 giugno 2016 attraverso il pagamento della quota amministrativa.

Ai fini di una corretta individuazione delle responsabilità connesse a tale ritardo di iscrizione, la difesa richiama la decisione della Commissione Procuratori Sportivi di cui al C.U. n. 10/PS del 13 marzo 2017. La Commissione, infatti, in quella sede ha accertato come l'errore in cui era incorso il Guidolin sarebbe stato da ascrivere alla Società Football Capital Ltd, Società in seno alla quale svolge l'attività di Procuratore Sportivo e che avrebbe tardato ad eseguire il pagamento relativo all'iscrizione annuale 2016 nonostante tale disposizione fosse stata impartita dallo stesso Guidolin il 10.5.2016 (quindi prima di ricevere il mandato da Pattarello). La circostanza veniva comprovata con dichiarazione rilasciata alla Commissione dal responsabile amministrativo di Football Capital Ltd con la quale quest'ultimo si assumeva la responsabilità dell'errore.

Tale circostanza, quindi, per la Commissione riconduceva la condotta del Guidolin ad una violazione di lieve gravità, residuando in capo allo stesso esclusivamente l'omesso controllo sulla corretta esecuzione dell'incarico assegnato.

Nel valutare eventuali profili di antidoverosità della condotta del giocatore la difesa sottolinea come si debbano tenere nella dovuta considerazione i seguenti elementi: la giovane età del ragazzo alla sua prima esperienza nei rapporti con un Procuratore Sportivo, il legittimo affidamento sul corretto operato del professionista che gli aveva confermato di essere regolarmente iscritto presso l'Elenco dei Procuratori Sportivi, il tempestivo deposito del contratto di rappresentanza presso la Commissione Federale con pagamento della relativa tassa di registrazione.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 15.06.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la seguente sanzione:

- a carico del Sig. Pattarello Emiliano l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

La difesa, dopo aver esposto al Collegio le proprie ragioni, si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Nel caso in esame, i fatti contestati paiono essere di pacifica acquisizione: l'iscrizione nel registro dei Procuratori Sportivi del Sig. Giacomo Guidolin con decorrenza 07.05.2015 veniva a scadenza il 31.12.2015 in attuazione di quanto disposto dalle Norme Transitorie di cui al vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo entrato in vigore il 01.04.2015. La lettera C) di tali disposizioni transitorie sul punto recita: *“Gli iscritti al cessato elenco degli agenti di calciatori alla data del 31 marzo 2015 possono richiedere l'iscrizione nel Registro con validità fino al 31 dicembre 2015....”*.

L'iscrizione del Sig. Guidolin per l'anno 2016 avveniva successivamente solo in data 10.06.2016 attraverso il pagamento della quota amministrativa all'uopo richiesta, conseguentemente, tra il 31.12.2015 ed il 10.06.2016 lo stesso risultava non iscritto nel menzionato registro.

Se, quindi, nessun dubbio permane sulla nullità del contratto di rappresentanza stipulato in data 16.05.2016 da parte di soggetto che non avrebbe potuto legittimamente spendere la qualifica di Procuratore Sportivo stante la mancata iscrizione nel periodo di interesse, tuttavia, tale ritardo non pare possa essere ascritto in alcun modo al Sig. Pattarello.

Sono condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Commissione Procuratori Sportivi con la decisione di cui al C.U. n. 10/PS del 13 marzo 2017.

Ed invero, ai fini dell'irrogazione della sanzione conseguente alla mancata iscrizione la Commissione ha ritenuto di dover apprezzare sia la sussistenza della buona fede che la concomitante negligenza del responsabile amministrativo di Football Capital Ltd nell'esecuzione dell'ordine impartito tempestivamente dal Guidolin. Le predette considerazioni, tuttavia, pur attenuando in maniera considerevole la rilevanza disciplinare di quanto accaduto, hanno portato in ogni caso ad affermare la responsabilità del mandatario su cui gravava il preciso obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico assegnato (finalizzare l'iscrizione 2016 mediante il pagamento degli oneri dovuti).

Ad avviso di questo Collegio, nondimeno, tutti i riscontri documentali portano viceversa ad affermare non solo l'assoluta buona fede del Sig. Emiliano Pattarello ma l'assenza di condotte allo stesso ascrivibili in termini di responsabilità disciplinare.

Il rinvio operato in sede di deferimento ad una pluralità di disposizioni contenute nel Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo non consente a ben vedere di individuare un solo obbligo sussistente in capo al calciatore e che si possa assumere da questi violato. Alla luce delle circostanze emerse, infatti, il Sig. Pattarello ha concluso il contratto di rappresentanza con un professionista che, per una serie di circostanze in alcun modo imputabili al calciatore, ha rinnovato con ritardo la propria iscrizione nel registro dei Procuratori Sportivi lasciando scoperto un lasso di circa 6 mesi.

Ricevuta dal Sig. Guidolin la prova dell'avvenuto deposito del contratto di rappresentanza e del pagamento della tassa di registrazione nel termine di 20 giorni dalla stipula presso gli organi federali deputati, il Sig. Pattarello ha potuto legittimamente fondare il proprio

affidamento sulla regolarità formale e sostanziale dell'intera operazione, non rinvenendosi alcuna disposizione che vincoli il mandante con ulteriori, diversi obblighi di vigilanza e di controllo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il Sig. Emiliano Pattarello.

**(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO CAROSI (all'epoca dei fatti dirigente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), GIACINTO BERTUCCI (Presidente della Società SSD Cynthia 1920 Srl), Società SSD CYNTHIA 1920 Srl - (nota n. 11528/527 pf16-17 GP/GT/ag del 19.04.2017).**

### **Il deferimento**

La Procura Federale, con atto del 19 aprile 2017 (11528/527 pf16-17 GP/GT/ag), ha deferito a questo Tribunale:

- il Sig. Dario Carosi, nella stagione 2016/2017 dirigente delegato dal Presidente della Società SSD Cynthia 1920, Sig. Bertucci Giacinto (al momento dei fatti sottoposto a provvedimento inibitorio), per avere omesso un preciso dovere di controllo sulla regolarità formativa dell'accordo economico del 01/08/2016 sottoscritto dal tecnico Sig. Romolo Santolamazza con la Società SSD Cynthia 1920, non sorvegliando adeguatamente che la firma sul contratto fosse stata apposta personalmente dal tecnico, essendo la stessa risultata, in sede istruttoria, palesemente apocrifa e, comunque, non riferibile al Sig. Santolamazza Romolo; il tutto in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS;
- il Sig. Bertucci Giacinto, Presidente della Società SSD Cynthia 1920, nella stagione 2016/2017, per avere scientemente permesso o, comunque, non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Santolamazza Romolo, consistita nello svolgere, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, attività tecnica quale allenatore della prima squadra, almeno sino al 04/10/2016, in favore della Società SSD Cynthia 1920 Srl, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, non in costanza di tesseramento con detta Società; il tutto contravvenendo al dettato di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF;
- la Società SSD Cynthia 1920, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al suo Presidente e al suo tecnico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS

Con esposto depositato presso la Procura Federale il 21/10/2016 prot. n. 4282, il Sig. Romolo Santolamazza denunciava la dirigenza ed il legale rappresentante p.t. della Società SSD Cynthia 1920 in relazione all'accordo economico del 01/08/2016 intervenuto tra le parti per la conduzione della prima squadra per la stagione sportiva 2016/2017.

Il tecnico rappresentava di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la Società per l'assunzione di tale incarico e, in particolare, disconosceva la firma apposta sul modulo prestampato di "Accordo tipo a titolo gratuito fra Società aderenti alla lega nazionale dilettanti e allenatori dilettanti" datato 01/08/2016 e depositato presso le competenti sedi della LND.

Il denunciante nel contestare la natura apocrifa della sottoscrizione apposta sul contratto ne respingeva altresì il contenuto, affermando di non aver mai prestato consenso a svolgere l'attività a titolo gratuito e di aver raggiunto con la Società ulteriori e diversi accordi di natura economica pattuendosi un compenso complessivo pari ad € 10.000,00 da corrispondere in 10 mensilità. Il Sig. Santolamazza riferiva di aver più volte inutilmente chiesto alla Società il rilascio di copia del contratto e, pertanto, di aver acquisito detta copia dopo l'esonero comunicatogli in data 04/10/2016, allorquando aveva richiesto al Comitato Interregionale della LND i documenti depositati dalla Società in relazione alla sua figura di responsabile tecnico della prima squadra.

La Procura, al termine di articolata attività di indagine, in sede di deferimento ha confermato la natura apocrifa della sottoscrizione del tecnico Romolo Santolamazza apposta in calce all'accordo economico intervenuto con la Società SSD Cynthia 1920 e questo in base alle dichiarazioni rese dal diretto interessato nonché attraverso la comparazione con altre scritture provenienti dal tecnico acquisite agli atti.

Tuttavia, le numerose testimonianze acquisite in sede di audizione sono risultate sul punto "*contrastanti e inconciliabili*" e, quindi, inidonee a fornire elementi certi per individuare il soggetto che ha materialmente apposto la firma sul documento. Parimenti non è stato possibile raggiungere prova certa sul reale contenuto degli accordi economici intervenuti tra la Società ed il tecnico, ovvero la natura a titolo oneroso o gratuito della prestazione.

Viene, perciò, contestato al Sig. Dario Carosi, che sottoscriveva il contratto per la Società SSD Cynthia 1920 nella qualità di dirigente delegato dal Presidente nel periodo di interesse, di non aver esercitato il potere di controllo sulla regolarità formale e sostanziale degli atti posti in essere in nome e per conto della Società e, quindi, vigilato adeguatamente sulla corretta formazione dell'accordo economico datato 01.08.2016.

Per quanto concerne, invece, l'attività tecnica svolta dal Sig. Santolamazza nella stagione sportiva 2016/2017, in favore della Società SSD Cynthia 1920 quale allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale di serie D, attività svolta non in costanza di tesseramento con la Società, per il Sig. Santolamazza si procede dinanzi alla Sezione Disciplinare per il Settore Tecnico.

E' chiamato a rispondere in questa sede il Sig. Bertucci Giacinto, Presidente della Società SSD Cynthia 1920, per aver permesso o, comunque, non impedito lo svolgimento dell'attività tecnica da parte di soggetto non tesserato.

### **Il dibattito**

Alla riunione del 15.06.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Carosi Dario;
- inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Bertucci Giacinto;
- per la Società SSD Cynthia 1920, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Sono presenti i deferiti Sig. Bertucci e Sig. Carosi, i quali respingono gli addebiti mossi affermando, in particolare in merito alla sottoscrizione apposta dal Carosi sul prestampato di accordo oggetto di indagine, che si tratterebbe di un timbro recante la firma del Sig. Carosi ed utilizzato dalla segreteria della Società per la sottoscrizione degli atti in sua assenza.

## La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Nel caso in esame, il Sig. Carosi ha ammesso nel corso dell'udienza di non essere stato presente al momento della sottoscrizione dell'accordo con l'allenatore Santolamazza e che la firma sotto lo stesso apposta non sarebbe autografa ma, bensì, una riproduzione ottenuta con un timbro depositato presso la segreteria della Società.

Le dichiarazioni rese dal dirigente delegato nel periodo di interesse denotano una significativa superficialità nella gestione amministrativa della SSD Cynthia 1920 e nel compimento di atti idonei a produrre effetti giuridici nel sistema Federale di appartenenza. Tali dichiarazioni, pertanto, determinano la responsabilità disciplinare del Sig. Carosi per aver omesso di vigilare sulla regolarità formativa dell'atto posto in essere in nome e per conto della SSD Cynthia 1920.

In merito alle contestazioni mosse al Sig. Bertucci per aver permesso o, comunque, non impedito al Sig. Santolamazza lo svolgimento dell'attività tecnica come allenatore della prima squadra della Società SSD Cynthia 1920, stagione sportiva 2016/2017, in violazione dell'Ordinamento Federale non essendo quest'ultimo tesserato per la Società, si tratta di addebiti provati *per tabulas* (lo stesso deferito nel corso del dibattimento non ha eccepito nulla a riguardo).

Risulta, quindi, confermata la responsabilità disciplinare del Sig. Bertucci per aver agito in violazione del dettato di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF.

Da tutto quanto sopra dedotto e argomentato deriva, altresì, la responsabilità diretta e oggettiva della Società SSD Cynthia 1920 per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente e al tecnico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Dario Carosi, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 2 (due), al Sig. Giacinto Bertucci, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società SSD Cynthia 1920, ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00).

**(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio), Società ACR MESSINA CALCIO - (nota n. 11637/208 pf16-17 AS/GP/ac del 21.04.2017).**

## Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 21 aprile 2017 (11637/208 pf16-17 AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pietro Lo Monaco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio, a cui veniva contestata la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A9) e A10) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, rispettivamente della

dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall'ente proprietario (A9) e della comunicazione della Lega Pro e della CO.VI.SOC, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C. e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l'ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti (A10) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenzi; ha altresì deferito la Società ACR Messina Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa Federale della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2015/2016 da parte della Società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 26 aprile 2016. La Procura, ai fini del deferimento, ha rilevato come il predetto Comunicato Ufficiale preveda espressamente che *“l'inosservanza del medesimo termine, per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

### **Il dibattimento**

Alla riunione del 15 giugno 2017, è comparsa la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del deferimento e per l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Sig. Pietro Lo Monaco la inibizione di giorni 40 (quaranta) di cui giorni 30 (trenta) per il primo inadempimento e giorni 10 (dieci) per il successivo.
- a carico della Società ACR Messina Calcio l'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie difensive.

### **La decisione**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2015/2016, prevedeva a pena di decadenza che le Società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 6 luglio 2015 al 10 luglio 2015 ore 18.00 e che tale domanda doveva essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del C.U.

L'inosservanza del termine ultimo del 10 luglio 2015 ore 18.00, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l'ammenda a carico della Società di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento.

Nel caso in esame, risultano non contestati gli inadempimenti della Società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine al Dipartimento Interregionale la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e la dichiarazione di inesistenza di situazioni debitorie ovvero l'ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti con relativa fideiussione

bancaria (previsti rispettivamente ai punti A9 e A10 del C.U. n. 167/2015 LND-Dipartimento Interregionale).

Alla luce dei pacifici riscontri documentali, il deferimento merita di essere accolto, ritenendosi congrue le richieste avanzate dalla Procura Federale sia nei confronti della Società che del legale rappresentante p.t.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Pietro Lo Monaco, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società ACR Messina Calcio, ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

**Il Presidente del TFN**  
**Sezione Disciplinare**  
Avv. Mario Antonio Scino

“”

**Publicato in Roma il 21 giugno 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio